



ALLEGATOH alla Dgr n. 391 del 31 marzo 2015

pag. 1/6

PIANO REGIONALE BENESSERE ANIMALE (PRBA) PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI CONTROLLI IN ALLEVAMENTO, ALLA MACELLAZIONE, DURANTE IL TRASPORTO ANNO 2015

Con riferimento al Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA), emanato con nota del Ministero della Salute ministeriale prot. DGSA 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot. DGSA 0013029 del 13/07/2010, si forniscono le seguenti indicazioni operative e modalità di esecuzione dei controlli.

Si rappresenta altresì che il piano qui riportato potrà essere integrato e modificato nel corso dell'anno, anche in considerazione delle esigenze derivanti dall'applicazione di altri piani di controllo e degli aggiornamenti normativi; si ricorda infine che, di concerto con le Az. ULSS, si stanno sviluppando azioni volte ad uniformare ed ottimizzare le modalità di controllo, per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività.

Controlli della protezione degli animali in allevamento

Normativa di riferimento

D.Lgs. 21 marzo 2011, n. 146 attuazione della Direttiva 98/58/CE del 20 Luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, e s.m.i..

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126 attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti, e s.m.i..

D.Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne e il relativo decreto 4 febbraio 2013.

DM 4 febbraio 2013 "Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne..."

Programmazione dei controlli

E' basata sulla consistenza degli allevamenti presenti e sugli esiti dei controlli effettuati e rendicontati negli anni precedenti.

Come per i precedenti piani, si evidenzia che verrà quindi mantenuto il numero di controlli minimo previsto dal Piano nazionale mentre le percentuali dello stesso verranno adeguate alle peculiarità del patrimonio zootecnico del Veneto.

Come per gli anni precedenti, **la scrivente Struttura invierà a ciascuna Az. ULSS a mezzo posta elettronica il numero di allevamenti da sottoporre a controllo la cui entità è già calcolata per soddisfare i criteri della programmazione regionale.**

Entro la metà di giugno verranno inoltre indicati una serie di allevamenti da sottoporre a controllo obbligatorio, ai sensi delle verifiche previste a norma della condizionalità per la materia del benessere animale in allevamento.

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2014 tutti i dati riguardanti i controlli per il benessere animale in allevamento sono stati registrati e rendicontati attraverso il modulo “Ispezione e Vigilanza” del Gestionale Veterinario (GesVet), che dal 2013 rappresenta lo strumento ufficiale per la rendicontarne dell’attività ispettiva negli allevamenti per la materia del benessere animale.

Preme sottolineare come il sopracitato strumento informatico permetta altresì alle Aziende ULSS e alla Regione di monitorare e modulare lo stato di avanzamento dei controlli, le criticità ed i risultati dell’attività ispettiva svolta.

Strumenti per il controllo

I controlli devono essere eseguiti utilizzando le nuove check-list ministeriali del Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) di cui alla nota 0013321 del 24 giugno 2014, e relativa alle check list per “vitelli a carne bianca(altri vitelli)”, “galline ovaiole”, “suini” ed “altre specie”.

Tutta la documentazione sopracitata è scaricabile dal sito della Regione del Veneto alla pagina:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/benessere-in-allevamento/>

Controlli della protezione degli animali alla macellazione

Normativa di riferimento:

Reg. CE 24 settembre 2009, n. 1099 del Consiglio, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

Nota del Ministero della Salute de 18/07/2014: linee guida relative all’applicazione del regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

Programmazione dei controlli

La Regione del Veneto già con Decreto del Dirigente Regionale del 24 maggio 2007, n. 292, ha indicato i criteri per la classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio ed ha fornito la programmazione e le istruzioni operative per la conduzione e i controlli ufficiali. Si riporta di seguito la frequenza prevista dal Decreto del Dirigente Regionale del 24 maggio 2007, n. 292 e per gli animali da pelliccia. In particolare:

Capacità produttiva macello	Benessere animale	
	Controllo Strutturale (punto 4 della CL)	Controllo Gestionale
Produzione superiore a 20 UGB/settimana o 150.000 volatili/anno	Annuale	Semestrale
Produzione inferiore a 20 UGB/settimana o 150.000 volatili/anno	Annuale	Annuale
Allevamenti animali da pelliccia	Una check-list anno	

Strumenti per il controllo.

A seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali dovranno essere utilizzate le Check -list di cui alla sopra citata nota Ministeriale per tutte le tipologia di strutture di macellazione.

Tutta la documentazione sopraccitata è scaricabile dal sito della Regione del Veneto alla pagina:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/benessere-durante-la-macellazione>

Controlli della protezione degli animali durante il trasporto

Normativa di riferimento:

Reg. CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/199/Ce e il Regolamento CE n. 1255/97, e s.m.i.

D.Lgs. 25 giugno 2007, n.151 disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Programmazione dei controlli

Basandosi sugli esiti dei controlli effettuati e rendicontati negli anni precedenti si ritiene opportuno mantenere inalterata la programmazione indicata negli anni precedenti, che ad ogni buon fine si riporta di seguito.

a) *trasporti LONG - su lunga distanza: internazionali superiori alle 8 ore o nazionali superiori alle 12 ore*

1- Presso gli stabilimenti di macellazione:

Tenuto conto che i viaggi lunghi possono rappresentare un momento di maggiore criticità per il benessere degli animali trasportati, si ritiene opportuno che si provveda a :

- controllo del 10% dei viaggi LONG in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente, inteso come sommatoria dei trasporti LONG che hanno scaricato al macello nell'anno 2014, arrotondando per eccesso, oppure,
- almeno due controlli all'anno di viaggi LONG in arrivo al macello per ciascuno stabilimento (scegliere la frequenza maggiore).

2- Presso i posti di controllo:

- Controllo del 5% delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno 2014.

b) *trasporti SHORT- su breve distanza: internazionali inferiori alle 8 ore o nazionali inferiori alle 12 ore*

La programmazione dei controlli per ogni Azienda ULSS verrà basata sui dati di macellazione rendicontati negli anni precedenti, come da seguente tabella:

Specie/ categoria	Primo scaglione	N. minimo controlli/ anno	Secondo scaglione	N. minimo controlli/ anno	Terzo scaglione	N. minimo controlli/ anno	Quarto scaglione	N. minimo controlli/ anno
Ruminanti +equini+ ratiti	≥20.000	8	< 20.000 ≥10.000	6	<10.000 ≥1.000	4	<1.000	2
Suidi	≥ 20.000	8	<20.000 ≥10.000	6	<10.000 ≥1.000	4	<1.000	2
Avicoli	≥ 10.000.000	8	< 10.000.000 ≥1.000.000	6	< 1.000.000 ≥100.000	4	< 100.000	2
Lagomorfi	≥100.000	6	< 100.000	4	-	-	-	-

Oppure

- controllando il 2 % dei mezzi SHORT, inteso come conteggio delle targhe diverse che hanno scaricato al macello negli anni precedenti, arrotondando per eccesso (scegliere la frequenza maggiore).

Si ritiene opportuno prevedere che:

- nel conteggio dei controlli SHORT e nelle successive verifiche vengano compresi i trasporti con autorizzazione "SHORT- tipo 1", i trasporti locali inferiori ai 50 km ed ai 65 km (All. I, D.G.R.V. 2773/2009)
- negli stabilimenti che macellano più specie, si prenda come riferimento minimo il numero più alto di controlli calcolato,
- negli stabilimenti che macellano diverse categorie, si assicuri almeno un controllo annuo per categoria rappresentativa.

c) *Negli stabilimenti in cui arrivano sia trasporti LONG che SHORT, il numero minimo dei controlli annuali da eseguire sarà la somma dei controlli calcolati per gli SHORT e quelli calcolati per i LONG.*

In termini generali si ricorda che:

- i controlli non dovranno essere discriminatori e dovranno riguardare il maggior numero possibile di autotrasportatori, anche nel caso di brevi viaggi;
- i controlli dovranno riguardare i documenti di trasporto ed autorizzativi (modello IV o altri certificati di accompagnamento degli animali, autorizzazione al trasportatore, certificato di idoneità conducente/guardiano, All. I alla D.G.R.V. 2773/2009, certificato di omologazione del mezzo, o check-list nel caso di mezzi short, eventuale giornale di viaggio, etc...), i requisiti strutturali dei mezzi di trasporto, le condizioni di trasporto e l'idoneità degli animali.

Per valutare la tipologia di viaggio in arrivo (LONG o SHORT) è buona prassi verificare la documentazione di accompagnamento degli animali, tra cui:

- l'autorizzazione del Trasportatore (Tipo 1- short : può effettuare solo viaggi brevi, Tipo 2-long : può effettuare anche viaggi lunghi);
- il certificato di omologazione del mezzo nel caso di viaggi LONG;
- i documenti di viaggio con riportati l'origine del viaggio. E' opportuno valutare la congruità dei dati riportati, prendendo anche in considerazione i limiti di velocità del mezzo di trasporto.

Si rappresenta inoltre l'opportunità che i controlli vengano eseguiti seguendo i criteri dell'analisi del rischio relativamente ai parametri di benessere animale, secondo valutazioni basate, ad esempio, sui seguenti elementi:

- tipologia di viaggio
- specie, categoria e momento produttivo degli animali trasportati (a titolo di esempio, si possono rivelare critici: i trasporti degli ultimi gruppi di animali rimasti nei capannoni a fine ciclo negli allevamenti di conigli, polli, tacchini, galline ovaiole e suini ed i trasporti degli animali a fine carriera),
- stagionalità e temperatura(ad esempio, si può avere maggiore rischio: in inverno per i controlli su trasporti di galline ovaiole, polli leggeri e suinetti ed in estate per polli, tacchini, suini adulti, galline ovaiole e vacche),

ovvero che siano basati su un criterio di selezione casuale con il fine di raccogliere informazioni per far emergere le criticità relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

A tal proposito si ricorda che il Ministero della Salute indica inoltre i seguenti criteri:

- direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un'elevata percentuale di irregolarità,
- irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto,
- incremento delle movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio di agnelli in prossimità della Pasqua e di Natale,
- segnalazione dai punti di contatto di cui all'art. 24 del Reg. CE 1 /2005,
- trasporto di specie animali per le quali il Reg. CE 1/2005 richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza.

Si richiamano le seguenti note del Ministero della Salute:

- Nota prot. DGSA 0019371-P-08/11/2011 "Potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Attuazione del Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 2004, 'sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate'".
- Nota prot. DGSA 0004192-P-05/03/2009, "Regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori"

che evidenziano come sia necessario implementare un coordinamento dei Servizi Veterinari territoriali con le Forze dell'Ordine per l'effettuazione di controlli congiunti

Strumenti per il controllo

La scheda da utilizzare per i controlli è quella fornita dal Ministero della Salute specifica per la verifica della protezione degli animali durante il trasporto, opportunamente modificata ed aggiornata. Si ricorda, come già dettagliato nei piani precedenti, che nel caso di controlli effettuati presso gli stabilimenti di macellazione, la sopraccitata scheda può essere utilizzata per supplire alla parte relativa alla protezione degli animali durante il trasporto delle check-list in Allegato F al D.D.R. 292/2007.

Tutta la documentazione sopraccitata è scaricabile dal sito della Regione del Veneto alla pagina:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/benessere-durante-il-trasporto>